

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
626/2018/R/EEL**

**ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLE
COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I
CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 582/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 6 agosto 2013, n. 96 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 1, commi 75 e 76 (di seguito: legge Concorrenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel), recante "Riforma delle tariffe di rete e delle

componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico” e la relativa Relazione AIR;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (nel seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 130/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 130/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 867/2017/R/eel);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel, (di seguito: segnalazione 292/2015/I/eel);
- la segnalazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 733/2017/I/eel, (di seguito: segnalazione 733/2017/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 359/2018/R/com, (di seguito: segnalazione 359/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 475/2018/R/com, (di seguito: segnalazione 475/2018/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2012/27/UE, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 96/2013, l’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, prevede che: *“Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l’obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.”*;

- in esito al procedimento avviato con la deliberazione 204/2013/R/eel, successivamente riunito nel procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr a seguito dell'emanazione del d.lgs. 102/14 e condotto seguendo la metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR), l'Autorità ha approvato la deliberazione 582/2015/R/eel, che definisce un quadro programmatico di attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14;
- la deliberazione 582/2015/R/eel prevede, tra l'altro, che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, avvenga con la necessaria gradualità prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14; e che, in particolare, tale gradualità si esplica in un percorso di transizione, articolato su un arco temporale di due anni (2016-17) e che porti in tre fasi (o *step*) al completamento superamento della progressività per tutte le componenti tariffarie;
- per quanto riguarda la tariffa per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), la riforma descritta al precedente alinea è stata pienamente completata, tramite le disposizioni contenute nella deliberazione 654/2015/R/eel e nella deliberazione 782/2016/R/EEL; e che attraverso tale riforma l'Autorità ha raggiunto l'obiettivo, cruciale per lo sviluppo efficiente dei servizi di rete, di superare definitivamente il meccanismo di sussidi incrociati nell'ambito dei costi a copertura dei servizi di rete insito nel precedente sistema tariffario con l'adozione di una tariffa di rete non progressiva, indifferenziata per tipologia di utenza domestica e riflessiva dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura;
- per quanto riguarda, invece, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema la riforma tariffaria è stata avviata, tramite le disposizioni di natura tariffaria inserite nella deliberazione 782/2016/R/eel, che hanno introdotto dall'1 gennaio 2017 una struttura con progressività ridotta rispetto alla precedente e limitato ad una sola il numero di variazioni delle aliquote tra scaglioni di consumo annuo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh;
- la medesima deliberazione 782/2016/R/eel ha previsto di avviare, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2017, il graduale superamento della progressività ai volumi di energia elettrica prelevata anche per la componente di dispacciamento $DISP_{BT}$ (di seguito: componente $DISP_{BT}$), applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, secondo modalità analoghe a quelle adottate per le componenti tariffarie applicate a copertura degli oneri generali di sistema, di cui al punto precedente, applicando la medesima scaglionatura dei valori in funzione dei prelievi annui di energia elettrica;
- la deliberazione 867/2017/R/eel ha ritenuto opportuno differire il completamento della riforma e, pertanto, l'attuazione di quanto disposto dal

punto 3 della deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo, fino al 31 dicembre 2018, le strutture tariffarie attualmente vigenti per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema e per la componente DISP_{BT}, applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela;

- in esito a quanto sopra descritto, il completamento della riforma tariffaria richiesta all'Autorità dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, rimane oggi principalmente legato al superamento della differenziazione tra due scaglioni di consumo dei corrispettivi tariffari relativi a copertura degli oneri generali di sistema per i quali, come già evidenziato nella segnalazione 292/2015/I/eel, non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio, bensì sono utilizzati per coprire l'esigenza di gettito di politiche pubbliche che non trovano copertura sulla fiscalità generale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nei mesi tra marzo e giugno 2018 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento anche al prezzo dell'energia elettrica; detti andamenti si sono riflessi sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale di tutti i clienti finali nel periodo luglio-settembre;
- ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, di tale congiuntura in merito ai prezzi delle *commodities* energetiche sul costo finale dell'energia elettrica per gli utenti finali del mercato tutelato e del mercato libero, tenuto conto della liquidità disponibile sui conti di gestione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito: Cassa), la deliberazione 359/2018/R/com ha previsto che a partire dal 1 luglio 2018 tutte le aliquote della componente tariffaria A_{RM} fossero annullate per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche; inoltre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS}, per tutti gli utenti domestici fossero ridotte dell'11% rispetto a quelle in vigore dal 1 aprile 2018;
- la medesima deliberazione 359/2018/R/com ha altresì ritenuto che, tenuto conto dell'andamento previsto della disponibilità finanziaria dei conti di gestione presso la Cassa nei prossimi trimestri, l'Autorità definisse un percorso di adeguamento degli oneri generali con il duplice obiettivo di consentire l'assorbimento del mancato gettito derivante dalla misura e di diluire nel tempo l'impatto di detto percorso sui clienti finali, senza sussidi incrociati tra le diverse tipologie di utenza, in modo che il recupero sia dimensionato, per ogni tipologia di utenza, in funzione del mancato gettito per la medesima tipologia;
- lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche è proseguito nei mesi successivi, con un ulteriore deciso aumento di prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica rispetto ai livelli precedentemente osservati, inducendo l'Autorità a mettere in campo ogni azione possibile al fine di mitigare

gli impatti di tale fase dei prezzi delle *commodities* energetiche sul costo finale dell'energia elettrica per gli utenti finali del mercato tutelato e del mercato libero;

- con la deliberazione 475/2018/R/eel di aggiornamento, dal 1 ottobre 2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas, l'Autorità ha dunque ritenuto opportuno mantenere gli oneri generali per il settore elettrico al medesimo livello ridotto applicato a partire dallo scorso 1 luglio, rimandando la definizione e l'avvio del percorso di adeguamento al rialzo degli oneri già prospettato dalla deliberazione 359/2018/R/com, necessario per garantire il recupero del mancato gettito derivante dall'attuazione di tali disposizioni straordinarie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la seconda parte dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, prevede che, insieme all'attuazione della riforma delle componenti tariffarie, l'Autorità formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico per definire nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni di spesa derivanti dal meccanismo del bonus sociale elettrico, al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate dall'impatto conseguente al suddetto adeguamento tariffario;
- una prima attuazione delle disposizioni di cui al precedente alinea è stata fornita dalla pubblicazione della segnalazione 287/2015/I/com e dall'emanazione del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, in modo tale da tutelare efficacemente i clienti economicamente disagiati almeno dalle prime due fasi di attuazione della riforma tariffaria disegnata dalla deliberazione 582/2015/R/eel;
- la legge Concorrenza ha previsto l'emanazione, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, di un provvedimento mirato a integrare e rivedere l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas, anche nel senso di una rimodulazione dell'intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari;
- il provvedimento di cui al precedente alinea non è stato ancora adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 205/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato una sperimentazione tariffaria rivolta a clienti domestici che presentino richiesta di adesione e siano in grado di dimostrare l'utilizzo di pompe di calore elettriche quale principale sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza;
- la deliberazione di cui al precedente alinea prevedeva che:
 - la possibilità per i clienti finali domestici di aderire alla sperimentazione tariffaria si aprisse il 1 luglio 2014 e si concludesse il 31 dicembre 2015;

- potessero aderire solamente clienti che fossero controparti di un contratto di vendita di energia elettrica stipulato con un “venditore aderente”, cioè un venditore che avesse espressamente aderito alla sperimentazione impegnandosi tra l’altro a fornire informazioni complete e trasparenti in merito alla sperimentazione stessa e alla convenienza economica dell’adesione;
- che l’adesione alla sperimentazione tariffaria desse diritto all’applicazione di condizioni economiche basate su una struttura tariffaria non progressiva sia per i servizi di rete e di vendita sia per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (nel seguito: tariffa D1-pdc);
- che, anche una volta terminata la sperimentazione medesima, qualora non fosse ancora stata disposta l’applicazione della tariffa D1 alla generalità delle utenze domestiche, per i clienti che avevano aderito alla sperimentazione tariffaria venisse prevista l’applicazione di condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto all’aggiornamento delle condizioni economiche di cui al precedente alinea, al fine di tutelare le scelte di investimento compiute;
- l’attuazione del secondo *step* della riforma tariffaria domestica, così come sopra descritto, in assenza di altri interventi specifici per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, avrebbe comportato, dal 1 gennaio 2017, condizioni economiche applicate alla generalità dei clienti domestici residenti, ancorché basate su strutture tariffarie ancora parzialmente progressive al crescere dei consumi, più favorevoli delle condizioni definite dalla deliberazione 205/2014/R/eel per molti dei clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, vanificando, dunque, in parte, la convenienza economica dell’adesione alla sperimentazione;
- la deliberazione 782/2016/R/eel ha, dunque, previsto di modificare e integrare il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, al fine di introdurre una variazione nelle condizioni economiche applicabili ai clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, in modo tale che, dal 1 gennaio 2017 tali clienti possano già usufruire della struttura tariffaria non progressiva di cui era prevista l’entrata in vigore dall’anno 2018 per la generalità dei clienti domestici;
- in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente alinea, con la deliberazione 130/2017/R/eel, recante “Disposizioni funzionali all’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, conseguenti alla riforma tariffaria di cui alla deliberazione dell’Autorità 782/2016/R/eel”, è stata introdotta una codifica temporanea valida solo fino alla data di completa attuazione della riforma tariffaria, prevista il 1 gennaio 2018;
- ulteriori modifiche della deliberazione 205/2014/R/eel e della deliberazione 130/2017/R/eel sono state previste l’anno successivo dalla deliberazione 867/2017/R/eel, in conseguenza del differimento del completamento della

riforma tariffaria prevista dalla deliberazione 582/2015/R/eel, sostituendo le parole “1 gennaio 2018” con le parole “1 gennaio 2019”;

- a fronte delle proroghe attuate dalle deliberazioni 782/2016/R/eel e 867/2017/R/eel con riferimento all’applicabilità delle condizioni economiche definite dalla deliberazione 205/2014/R/eel, sono state tuttavia interrotte le procedure atte a consentire l’adesione alla sperimentazione sia di clienti finali sia dei venditori del mercato libero, come disciplinato dall’articolo 4 della deliberazione 205/2014/R/eel.

RITENUTO CHE:

- è probabile che non possa essere rinviato oltre il prossimo 1 gennaio 2019 il percorso di recupero del mancato gettito già previsto dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com, in modo tale da consentire l’assorbimento del mancato gettito derivante dalle misure straordinarie del III e IV trimestre 2018 e diluendo nel tempo l’impatto sui clienti finali, senza sussidi incrociati tra le diverse tipologie di utenza, in modo che il recupero sia dimensionato, per ogni tipologia di utenza, in funzione del mancato gettito per la medesima tipologia;
- durante il percorso di recupero del mancato gettito inerente gli oneri generali di sistema, sia opportuno applicare corrispettivi tariffari caratterizzati dalla medesima struttura vigente nel III e IV trimestre 2018 poiché, in caso contrario, potrebbero instaurarsi improprie redistribuzioni di oneri, all’interno della tipologia domestica, tra gruppi di clienti caratterizzati da diversi volumi di prelievo annuo;
- nel corso dell’anno 2019 potranno venire emanati i provvedimenti previsti dalla Legge Concorrenza per rafforzare ulteriormente il livello di protezione delle fasce sociali più disagiate offerto dal meccanismo del bonus sociale elettrico;
- sia opportuno differire ulteriormente l’attuazione della terza fase della riforma secondo le indicazioni della medesima deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo invariate, per l’anno 2019, le strutture tariffarie vigenti relative ai corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicabili ai clienti domestici;
- al contempo, nulla osti al completo superamento della struttura progressiva con specifico riferimento ai corrispettivi inerenti la quota variabile della componente $DISP_{BT}$ applicabile ai clienti domestici presso la propria abitazione di residenza anagrafica;
- a tale scopo, sia opportuno che:
 - per l’anno 2019 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ancora definiti in modo tale da diversificare tra scaglioni di consumo annuo, come previsto nell’anno 2018;
 - dal 1 gennaio 2019 la componente $DISP_{BT}$, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, venga applicata alle forniture presso

abitazioni di residenza anagrafica dei clienti domestici in base alla medesima struttura tariffaria già vigente per le forniture presso abitazioni diverse, ovvero prevedendo unicamente una quota fissa.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno confermare quanto già previsto dalle deliberazioni 782/2017/R/eel e 867/2017/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore con particolare riferimento al fatto che, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel, fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime rimangono applicabili le condizioni economiche definite dall'articolo 6, comma 2, del medesimo provvedimento;
- sia conseguentemente necessario aggiornare il testo del punto 2 della deliberazione 130/2017/R/eel, per tenere conto del differimento della completa attuazione della riforma tariffaria menzionata ivi menzionata;
- l'estensione del periodo di validità delle summenzionate condizioni economiche definite dall'articolo 6, comma 2, senza una contestuale riattivazione della possibilità per i venditori del mercato libero di aderire alla sperimentazione tariffaria, comporterebbe un potenziale disagio per gli oltre 11.000 clienti finali che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria, poiché essi vedrebbero limitate le proprie opportunità di scelta sul mercato libero;
- sia conseguentemente necessario integrare il testo dell'articolo 8 della deliberazione 205/2014/R/eel, per consentire ai clienti finali aderenti di poter scegliere nel corso dell'anno 2019 qualunque venditore del mercato libero, indipendentemente dal fatto che avesse aderito alla sperimentazione entro la fine dell'anno 2016

DELIBERA

1. di differire il completamento della riforma e, pertanto, l'attuazione di quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo, fino al 31 dicembre 2019, le strutture tariffarie attualmente vigenti per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema;
2. di completare, a far data dal 1 gennaio 2019 il superamento della struttura tariffaria progressiva per la componente di dispacciamento $DISP_{BT}$, applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, prevedendo che all'articolo 10, comma 9 del TIV siano aggiunte le seguenti parole:

“A partire dal 1 gennaio 2019, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), è eliminata la differenziazione tra i punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni presso le abitazioni di residenza anagrafica del cliente e gli altri punti di prelievo.”;

3. che le condizioni definite all'articolo 6, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel rimangano in vigore fino al 31 dicembre 2019 e, conseguentemente, al punto 2 della deliberazione 130/2017/R/eel le parole “1 gennaio 2019” siano sostituite dalle parole “1 gennaio 2020”;
4. che dopo l'articolo 8, comma 4, della deliberazione 205/2014/R/eel, venga inserito il seguente nuovo comma: “8.5 In caso di cambio di venditore da parte di un cliente aderente, avvenuto tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, non è necessario che il nuovo venditore rientri nell'elenco dei venditori aderenti redatto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 3”;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini